



**Verbale di deliberazione
del Consiglio Comunale**

del 26/05/2022 N° 65

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - RETTIFICA ALIQUOTE 2022

Il Consiglio Comunale si è riunito nella Sala del Consiglio il giorno ventisei del mese di maggio dell'anno duemilaventidue alle ore 09:00.

Componente	Pres.	Ass.	Componente	Pres.	Ass.
DE MOSSI LUIGI	Si		MAGGIORELLI BERNARDO	Si	
FALORNI MARCO	Si		FORZONI MAURIZIO	Si	
BIANCHINI MASSIMO	Si		RAPONI MARIA CONCETTA	Si	
MASIGNANI ANNA	Si		SELVAGGI STEFANIA	Si	
STABILE MARIA ELENA	Si		VALENTINI BRUNO	Si	
DORE DAVIDE	Si		CERRETANI CLAUDIO	Si	
PIAZZESI ANDREA	Si		MASI ALESSANDRO	Si	
MASTROMARTINO FRANCESCO	Si		PERICCIOLI GIULIA	Si	
SALVINI PAOLO	Si		MICHELI LUCA	Si	
NARDI FULVIA	Si		PICCINI PIERLUIGI	Si	
MAGI BARBARA	Si		GRICCIOLI VANNI	Si	
CASTELLANI FABIO MASSIMO	Si		MAZZINI MASSIMO	Si	
MINGHI FEDERICO	Si		SABATINI LAURA	Si	
MARSIGLIETTI CARLO		Si	MARZUCCHI MAURO	Si	
BARTALINI TOMMASO	Si		CIACCI DAVIDE		Si
LORE' LORENZO	Si		STADERINI PIETRO	Si	
PELUSO ORAZIO	Si				

Totale presenti: 31

Presidente della seduta:

Partecipa il Segretario Generale Reggente:

Dott. Marco Falorni

Dott. Gianluca Pocci

- -

Il Presidente pone in discussione la seguente proposta di deliberazione inviata in precedenza ai Sigg.ri Consiglieri

- -

VISTI:

- l'art.8 del D. Lgs. 14/03/2011 n. 23 istitutivo dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.);
- il D.L. 06/11/2011 n. 201 convertito con modificazioni ed integrazioni dalla Legge 214/2011, che ha anticipato in via sperimentale l'applicazione dell'I.M.U. a decorrere dal 1° gennaio 2012;
- i vari successivi provvedimenti che hanno modificato ed integrato la suddetta normativa fra cui il D.L. 16/2012 convertito dalla L. 44/2012;
- la legge 147/2013, art. 1, comma 639 che ha istituito l'imposta Unica Comunale (IUC) composta da I.M.U., T.A.S.I. e T.A.R.I. (Tassa Rifiuti) a decorrere dal 1/1/2014;
- l'articolo 1, comma 739 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, con il quale viene istituita la nuova imposta municipale propria Nuova IMU;

RICHIAMATI:

- l'art. 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, così come modificato dal D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56, "Approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici" che cita: "1. *Le province e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione*";
- l'art. 53, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come sostituito dall'art. 27 comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che cita: "*Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1 comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.....omissis.....*";
- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 Dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) che cita: "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";
- l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

- il Decreto del Ministero dell'Interno 24/12/2021 avente ad oggetto *“Differimento al 31 marzo 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali”*;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- l'art. 1, comma 767 Legge 27 dicembre 2019, n. 160, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno; in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

VISTO l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ed in particolare:

- il comma 738 che ha abrogato, a decorrere dal 1 gennaio 2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'art. 1 comma 639 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti TARI;
- i commi da 739 a 783, che ridisciplinano l'Imposta Municipale Propria (IMU);

RICHIAMATA la deliberazione di questo Comune C.C. n. 214 del 25/11/2021 con la quale si confermavano, per l'anno 2022, le seguenti aliquote IMU approvate con Delibera C.C. n. 83 del 28/05/2021 per l'anno 2021:

Riferimento normativo Art. 1 L. 27/12/2019 n.160	Fattispecie	Aliquota IMU 2022
commi 748 e 749	abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1 A/8 e A/9 e per le relative pertinenze	0,60%
comma 750	fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9 comma 3-bis del decreto legge n. 557 del 1993	0,10%
comma 751	fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,10%
commi 744 e 753	immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale “D” ad eccezione della categoria D/10	1,06% (di cui 0,76 % riservato allo

			Stato)
comma 754	Immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753	Altri fabbricati	1,12%
		Aree fabbricabili	(con applicazione della "maggiorazione ex-Tasi")
		Alloggi locati con contratti di tipo concordato	1,06%

RICHIAMATO il comma 751, art. 1 della L. n. 160/2019 il quale stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. "beni merce"), nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento; la stessa disposizione stabilisce che detti fabbricati saranno esenti a decorrere dall'anno d'imposta 2022;

CONSIDERATO che gli "immobili merce" sono stati oggetto negli anni di discipline alterne;

DATO ATTO che è necessario adeguare le aliquote IMU per l'anno 2022, approvate nella deliberazione di Consiglio n. 214 del 25/11/2021, alle disposizioni di legge all'art. 1, comma 751 della L. n. 160/2019, nel quale è prevista l'applicazione dell'esenzione dell'Imposta IMU, a partire dall'anno 2022, per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, in sostituzione dell'aliquota dello 0,10%, deliberata nell'anno 2021;

RICHIAMATO l'art. 8 del Regolamento comunale per l'applicazione della nuova imposta municipale propria – IMU approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 28/07/2020: *“A partire dal 1° gennaio 2022 sono esenti dal tributo i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Fino al 31/12/2021 gli stessi sono assoggettati all'IMU considerando un'aliquota base dello 0,1 % modificabile in aumento fino allo 0,25 % , o in diminuzione fino all'azzeramento.”*

RITENUTO di voler modificare l'aliquota relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sostituendo l'aliquota del 0,10% con l'esenzione.

RICHIAMATO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce le competenze della Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

VISTI:

- Il D.Lgs. n.267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
- Il Regolamento di Contabilità del Comune di Siena approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 117 del 19/07/2019;
- il Documento Unico di Programmazione (D.U.P) 2022/2024 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 242 del 30/12/2021;
- il Bilancio di previsione 2022/2024 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 245 del 30/12/2021;
- il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 (PEG) provvisorio, parte finanziaria, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 10/02/2022;

VISTO l’allegato parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Dirigente del Settore Risorse Finanziarie, Dott. Luca Donati, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

VISTO il parere favorevole a maggioranza espresso dalla Commissione Consiliare "Programmazione, Bilancio e Affari Generali" in data 22/04/2022.

RITENUTO, stante l’oggettiva urgenza di rendere conoscibile il contenuto del provvedimento in tempi brevi, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000;

PRESO ATTO della discussione di cui al verbale in atti

DELIBERA

- 1) **DI RICHIAMARE** le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) **DI SOSTITUIRE** l’aliquota IMU del 0,10% applicata ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, con l’esenzione dal pagamento dell’IMU come previsto dall’art. 1 com. 751 della L.160/2019;
- 3) **DI DARE ATTO** che le aliquote decorrono dal 1 gennaio 2022 ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 169, della Legge 27 Dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007);
- 4) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento sarà trasmesso telematicamente, al Ministero delle Finanze, a cura del Responsabile del Settore Contabilità e Tributi, nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale www.portalefederalismofiscale.gov.it secondo quanto previsto ai sensi dell’art. 1, comma 767 della L. 160/2019, ai fini del conferimento dell’efficacia della medesima;

- 5) **DI ASSolverE** agli obblighi di pubblicità e trasparenza dettati dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. con la pubblicazione nel sito internet del Comune di Siena, Sezione “Amministrazione Trasparente” e contestuale pubblicazione all’albo pretorio on line;

Indi con separata votazione resi nelle forme di legge,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di rendere conoscibile il contenuto del provvedimento in tempi brevi.

Dichiarata aperta la discussione intervengono:

- Ass. FAZZI Luciano - omissis (illustrazione congiunta con la ANR 19 e votazioni separate);

Esce dall' aula : PELUSO Orazio

Presenti: 30

- Cons. PICCINI Pierluigi - omissis;
- Cons. MASI Alessandro - omissis;
- Cons. VALENTINI Bruno - omissis;
- Cons. FORZONI Maurizio - omissis;
- Cons. MARZUCCHI Mauro - omissis;

Non essendovi alcun altro intervento il Presidente pone in votazione la deliberazione con il seguente esito:

Presenti	n. 30
Votanti	n. 29 (Bianchini dichiara di non partecipare al voto pur rimanendo all'interno dell'emiciclo)
Voti Favorevoli	n. 20
Voti Contrari	n. 9 (Cerretani, Masi, Micheli, Periccioli, Valentini, Griccioli, Mazzini, Piccini, Staderini)

Il Presidente proclama l'esito della votazione in base al quale la deliberazione è approvata.

Il Presidente pone ora in votazione l'immediata eseguibilità della deliberazione con il seguente esito:

Presenti e votanti	n. 31 (essendo entrato Peluso)
Voti Favorevoli	n. 22
Voti Contrari	n. 9 (Cerretani, Masi, Micheli, Periccioli, Valentini, Griccioli, Mazzini, Piccini, Staderini)

Il Presidente proclama l'esito della votazione in base al quale la deliberazione è approvata anche in ordine alla immediata eseguibilità.

Letto, confermato e sottoscritto:

**Il Presidente del Consiglio
f.to Dott. Marco Falorni**

**Il Segretario Generale Reggente
f.to Dott. Gianluca Pocci**

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Il Segretario Generale Reggente
Dott. Gianluca Pocci

Siena, li 31/05/2022

ATTESTAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, c.4 del T.U.E.L. D.Lgs. n.267/2000.

f.to Dott. Gianluca Pocci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;
Visto lo statuto comunale,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell'elenco, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

Siena, li 31/05/2022

Il Segretario Generale Reggente
f.to Dott. Gianluca Pocci

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 31/05/2022 al 15/06/2022

Siena, li 31/05/2022

Il Messo Comunale
LUNETTI MONICA